



COMUNE DI FRASSILONGO

GAMOA' VA GARAIT

(Provincia di Trento)

IN GESTIONE ASSOCIATA CON

COMUNE DI PERGINE VALSUGANA –

COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME – COMUNE DI FIEROZZO – COMUNE PALU' DEL FERSINA –
COMUNE DI VIGNOLA FALESINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. **33** della Giunta Comunale

OGGETTO: RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 31 DEL 29 LUGLIO 2021 AVENTE AD OGGETTO: "AGGIORNAMENTO TARIFFE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2021 IN APPLICAZIONE DEL NUOVO PER RIELABORATO E CONTESTUALE APPROVAZIONE NUOVE RIDUZIONI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO NEI CONFRONTI DELLE CATEGORIE DI SOGGETTI COLPITI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19."

L'anno **duemilaVENTUNO** addì **DICIOTTO** del mese di **AGOSTO** alle ore 07.45, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunita, la Giunta Comunale.

	presente	assente
PUECHER Luca - Sindaco	X	
GROFF Bruno - Vicesindaco	X	
LANER Angela Giorgia - Assessore		X

Assiste il VICE SEGRETARIO COMUNALE dott. Alfredo Carone

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor LUCA PUECHER nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 31 DEL 29 LUGLIO 2021 AVENTE AD OGGETTO: "AGGIORNAMENTO TARIFFE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2021 IN APPLICAZIONE DEL NUOVO PER RIELABORATO E CONTESTUALE APPROVAZIONE NUOVE RIDUZIONI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO NEI CONFRONTI DELLE CATEGORIE DI SOGGETTI COLPITI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19."

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014, approvata con L. 27 dicembre 2013, n. 147 all'art. 1, comma 704, ha previsto l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

Rilevato che con decorrenza dal 1° gennaio 2014, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 è stata istituita l'imposta unica comunale, composta *"dall'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore"*;

Atteso che al comma 668 dell'art. 1 è inoltre previsto che *"I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*;

Considerato che il Comune di Frassilongo da anni ha adottato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico in attuazione del D. Lgs. 152/2006, del D.P.R. 158/1999 e del DM 20/04/2017;

Atteso che la tariffa rifiuti, con decorrenza 1° gennaio 2020 è regolata dall'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA), la quale, con delibera 443/2019/R/RIF di data 31 ottobre 2019 ha disciplinato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), documento che fissa le regole per il calcolo del gettito complessivo TARI che il gestore potrà chiedere ai propri utenti;

Ritenuto opportuno adottare il "regolamento tariffario", come individuato dal DM 20.04.2017, quale criterio per la formulazione della TARI puntuale, avente natura di corrispettivo;

Rammentato che i principi di riferimento del modello tariffario sono:

- il principio di derivazione comunitaria "chi inquina paga";
- il principio di economicità di gestione, ovvero il perseguimento del pareggio tra costi e ricavi, peraltro ribadito come vincolo perentorio dalla stessa normativa statale;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 21.12.2020 con la quale è stato approvato il Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti;

Rilevato pertanto che si è mantenuta l'applicazione della tariffa corrispettiva (TARIP) in luogo della tassa sui rifiuti (TARI), come previsto all'art. 1, comma 668 della L. 147/2013;

Atteso che la tariffa si articola in una quota fissa e in una quota variabile:

- quota fissa per le utenze domestiche commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare, opportunamente corretto mediante i coefficienti relativi di cui al D.P.R. 158/1999;
- quota fissa per le utenze non domestiche commisurata alle superfici degli immobili occupati dall'utenza adeguata secondo dei coefficienti di adattamento di cui al D.P.R. 158/1999;
- quota variabile sia per le utenze domestiche che non domestiche rapportata alla quantità di rifiuti non differenziata prodotta;

Approvate le tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 sulla base del Piano economico finanziario (PEF) d'ambito riguardante il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presentato da AMNU S.p.A. personalizzato con i costi dello spazzamento stradale di competenza comunale con delibera giuntale n.05 del 29.01.2021;

Preso atto che l'Autorità di Regolazione ARERA, con la "Guida alla compilazione per la raccolta dati: Tariffa rifiuti – PEF 2021", documento aggiornato il 15 marzo 2021 e successivamente pubblicato sul portale dell'Autorità, ha fornito chiarimenti in ordine alla corretta compilazione del Piano Economico Finanziario;

Considerato che si è reso necessario rielaborare il Piano economico finanziario (PEF) poiché il Metodo Tariffario Rifiuti ARERA è stato integrato con le modifiche apportate con la deliberazione 24 giugno 2020, 238/2020/R/RIF e con la deliberazione 24 novembre 2020, 493/2020/R/RIF e pertanto anche le tariffe per l'anno 2021 devono essere rideterminate;

Visto il Piano economico finanziario (PEF) d'ambito rielaborato, riguardante il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presentato da AMNU S.p.A. e opportunamente personalizzato con i costi dello spazzamento stradale di competenza comunale, condiviso nella riunione della Conferenza dei Sindaci dei Comuni soci di AMNU S.p.A. di data 8.6.2021 e la nuova proposta tariffaria acquisita al protocollo comunale;

Considerato che il servizio espletato da AMNU S.p.A. prevede anche l'effettuazione di servizi di raccolta personalizzati ed a pagamento costituiti dalla raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica, del verde giardino e dei rifiuti ingombranti;

Dato atto che con Deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 29 luglio 2021 si è provveduto ad aggiornare le tariffe per il servizio di gestione rifiuti per l'anno 2021 con contestuale approvazione delle nuove riduzioni ai sensi dell'art. 14 del regolamento nei confronti delle categorie di soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica derivante da Covid – 19;

Dato atto che per un errore materiale sono stati riportati all'interno del suddetto provvedimento dati relativi ad una precedente comunicazione da AMNU S.p.A. successivamente aggiornati con comunicazione prot. 1731 di data 11.06.2021;

Ritenuto, pertanto, procedere con la rettifica della Deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 29 luglio 2021 per quanto sopra esposto;

Preso atto, dunque, che l'ammontare complessivo dei costi esplicitati nel PEF relativo al 2021 è così rideterminato:

Descrizione	PEF Ambito	Di cui quota comunale spazzamento
Costi fissi (€)	3.873.251,00	5.032,89
Costi variabili (€)	2.420.718,00	0,00
Totale (€)	6.293.969,00	5.032,89

Considerato che le risultanze del PEF determinano l'ammontare della quota fissa e di quella variabile della tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani, così come comunicato da AMNU S.p.A. in veste di soggetto affidatario del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;

Richiamato inoltre l'art. 30 c. 5 del Decreto legge nr. 41 del 22.03.2021 (Decreto sostegni) il quale dispone che *"limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile"*;

Richiamato altresì il decreto Sostegni bis (DL 73/2021) e in particolare i commi 1,2, e 3 dell' art. 6:

1. *In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.*

2. *Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 – Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.*

3. *I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.*

Visto l'importo indicato nella tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 59033 del 1° aprile 2021 per il Comune di Frassilongo è pari ad euro 2.254,00;

Dato atto che detto importo è confluito nell'avanzo vincolato in sede di rendiconto, in quanto nell'esercizio 2020 non erano state deliberate riduzioni alla tariffa rifiuti connesse all'emergenza epidemiologica in corso;

Rilevato, inoltre, che il Comune è risultato assegnatario nel 2020 anche dei fondi di cui all'art. 112 bis del DL 34/2020 e che la quota non utilizzata e confluita in avanzo vincolato pari a euro 3.117,00 può incrementare i fondi destinati alle agevolazioni Tari;

Vista la Conferenza Stato – Città del 10.06.2021 che ha approvato il riparto dei fondi finalizzati alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

Richiamata la risposta del MEF ad apposito quesito posto da codesto ente per il tramite del Consorzio dei Comuni Trentini relativamente all'utilizzo delle risorse sopra citate il quale precisa che *"si conferma la possibilità di utilizzare la quota dell'importo riconosciuto a tutti gli enti come perdita massima per la Tari (Tabella 1 allegata al decreto della certificazione) confluita in avanzo vincolato al 31.12.2020, per finanziare nell'esercizio 2021 agevolazioni Tari in favore sia di utenze domestiche sia di utenze non domestiche. Relativamente alle risorse di cui al Fondo ex art. 6, comma 1 del DL n.73/2021, si*

rappresenta che tali risorse sono finalizzate alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività”;

Ritenuto pertanto di deliberare la parziale sostituzione all'utenza nel pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa ai sensi dell'art. 14 c. 2 lett. d) del Regolamento Comunale per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani quale misura di sostegno alle famiglie e alle categorie economiche colpite dalla pandemia da Covid – 19;

Dato atto che la sostituzione nel pagamento della tariffa si configura quale sovvenzione finalizzata ad integrare i corrispettivi del servizio reso dal gestore ed è quindi assoggettata ad Iva come precisato anche dalla risposta nr. 402 dell'Agenzia delle Entrate del 10.06.2021;

Visto che :

- in data 20.7.2016 è stata stipulata tra i Comuni di Pergine Valsugana, Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina, Sant'Orsola Terme e Vignola Falesina la convenzione per la gestione associata delle attività e i compiti ai sensi dell'art. 9-bis della L.P. 3/2006 e ss.mm.
- l'art. 5 della convenzione citata prevede che *“I Comuni aderenti alla presente convenzione designano il Comune di Pergine Valsugana quale comune capofila della gestione associata. La natura dirigenziale della struttura organizzativa del Comune di Pergine si estende a tutta la gestione associata, anche con riguardo alle competenze gestionali affidate ai Dirigenti.*
- *I responsabili dei servizi della gestione associata sono pertanto i dirigenti incaricati alla preposizione delle strutture organizzative di primo livello. Compete al Sindaco di Pergine la nomina dei responsabili delle strutture organizzative di primo e di secondo livello e delle Posizioni organizzative di Alta Specializzazione, d'intesa con la Conferenza dei Sindaci.”;*

Visto l'atto di delega n. 20210000150 del 22.12.2020 con il quale la Dirigenza Generale del Comune di Pergine Valsugana delega ai Vice – segretari la competenza all'adozione e firma degli atti gestionali e determinazioni dei rispettivi Comuni;

Visto il nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018;

Visto il decreto del Sindaco del Comune di Pergine Valsugana n. 28 del 29.12.2016, assunto previa intesa della Conferenza dei Sindaci per la gestione associata, con cui la responsabilità dirigenziale è stata estesa alla gestione associata;

Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;

Visto il decreto del Sindaco del Comune di Pergine Valsugana n. 18 di data 11.11.2020 con cui è stato nominato il Responsabile del Servizio Finanziario Oss Papot Lorenza;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2. sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso i pareri di competenza:

- il Vice Segretario comunale, Carone Alfredo, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa;
- il Responsabile comunale, Oss Papot Lorenza, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 13 dd. 29.04.2013 e ss.mm.;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 04 del 29.01.2021 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2021 – 2023 ed il Documento unico di Programmazione (DUP) 2021 – 2023;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 06 del 15.02.2021 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2021-2023, parte finanziaria;

DELIBERA

1. di rettificare, con il presente provvedimento, la Deliberazione di Giunta n. 31 del 29 luglio 2021 dando atto che per un errore materiale sono stati riportati all'interno del suddetto provvedimento dati relativi ad una precedente comunicazione da AMNU S.p.A. non aggiornata;
2. di prendere atto del Budget 2021 opportunamente personalizzato con i costi comunali relativi allo spazzamento stradale, come predisposti da AMNU S.p.A., allegati dimessi agli atti;
3. di approvare per l'anno 2021 la nuova tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani costituita da una parte fissa uguale su tutto il bacino, di cui una parte relativa al servizio comunale di spazzamento stradale inerente alla raccolta dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, e di una parte variabile, nelle misure di seguito riportate:

QUOTA VARIABILE DELLA TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

(importi al netto di I.V.A. 10%)

Conferimento rifiuto secco residuo **0,093 Euro/litro**

Conferimento imballaggi leggeri a mezzo raccolta stradale **0,005 Euro/litro**

QUOTA FISSA DELLA TARIFFA DELLE UTENZE DOMESTICHE

(importi al netto di I.V.A. 10%)

IdComune	Componenti	RU	SL	TF
Frassilongo	Componenti 1	25,59	7,46	37,05
Frassilongo	Componenti 2	53,26	13,42	66,68
Frassilongo	Componenti 3	68,06	17,15	85,21
Frassilongo	Componenti 4	88,77	22,37	111,14
Frassilongo	Componenti 5	106,53	26,84	133,37
Frassilongo	Componenti 6	121,32	30,57	151,89

QUOTA FISSA DELLA TARIFFA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

(importi al netto di I.V.A. 10%)

IdComune	Componenti	RU	SL	TF
Frassilongo	01.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,5193	0,2405	0,7598
Frassilongo	02.Cinematografi e Teatri	0,3333	0,1544	0,4877
Frassilongo	03.Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta	0,4650	0,2154	0,6804
Frassilongo	04.Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti Sportivi	0,6820	0,3159	0,9979
Frassilongo	05.Stabilimenti Balneari	0,4960	0,2298	0,7258

Frassilongo	06.Esposizioni, Autosaloni	0,3953	0,1831	0,5784
Frassilongo	07.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) con ristorante	1,2710	0,5888	1,8598
Frassilongo	08.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) senza ristorante	0,8370	0,3877	1,2247
Frassilongo	09.Case di Cura e Riposo	0,9688	0,4488	1,4176
Frassilongo	10.Ospedali	0,9998	0,4631	1,4629
Frassilongo	11.Uffici, Agenzie	1,1780	0,5457	1,7237
Frassilongo	12.Banche, Istituti di Credito e Studi Professionali	0,4728	0,2190	0,6918
Frassilongo	13.Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta, e altri beni durevoli	1,0928	0,5062	1,5990
Frassilongo	14.Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze	1,3950	0,6462	2,0412
Frassilongo	15.Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli, Antiquariato	0,6433	0,2980	0,9413
Frassilongo	16.Banchi di Mercato di beni durevoli	1,3795	0,6390	2,0185
Frassilongo	17.Attività artigianali botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetica	1,1470	0,5313	1,6783
Frassilongo	18.Attività artigianali botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista	0,7983	0,3698	1,1681
Frassilongo	19.Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	1,0928	0,5062	1,5990
Frassilongo	20.Attività Artigianali produzione beni specifici	0,8448	0,3913	1,2361
Frassilongo	21.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi (solo ristorazione senza struttura ric	7,4633	3,4572	10,9205
Frassilongo	22.Mense, Birrerie, Amburgherie	5,9133	2,7392	8,6525
Frassilongo	23.Bar, Caffè, Pasticcerie	4,8748	2,2581	7,1329
Frassilongo	24.Supermercato, Pane e pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi, Generi Alimentari	2,1390	0,9908	3,1298
Frassilongo	25.Plurilicenze alimentari e/o miste	2,0228	0,9370	2,9528
Frassilongo	26.Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al Taglio	8,7498	4,0531	12,8029
Frassilongo	27.Ipermercati generi misti	2,1235	0,9837	3,1072
Frassilongo	28.Banchi Mercato generi alimentari	5,3630	2,4843	7,8473
Frassilongo	29.Discoteche, Night Club	1,4803	0,6857	2,1660

4. di approvare per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti nella misura di **€ 0,233** al litro, oltre ad I.V.A 10%, la tariffa giornaliera di smaltimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, aree private ed aree pubbliche ad uso privato e di stabilire in **20** litri la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi, come previsto all'art. 20, comma 2;
5. di confermare per l'anno 2021 la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica per le utenze non domestiche nella misura di **€ 0,015** al litro oltre ad I.V.A. 10%;
6. di confermare per l'anno 2021 la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare del verde da giardino nella misura di **€ 0,026** al litro + I.V.A. 10%;
7. di dare atto che eventuali altre tariffe relative ai servizi facoltativi di raccolta dei rifiuti urbani o assimilati saranno stabilite da AMNU S.p.A., soggetto affidatario del servizio, come previsto dal contratto di servizio in corso, il quale riconosce ad AMNU S.p.A. la facoltà di fissare corrispettivi, a carico dell'utenza, finalizzati alla rifusione dei costi, i quali non potranno avere una ricaduta su quelli che concorrono alla determinazione della tariffa di cui alla presente delibera;
8. di stabilire per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti, in **80 litri** a componente la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi;
9. di stabilire per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Regolamento succitato, in **12**

svuotamenti del singolo dispositivo di conferimento assegnato (contenitore o chiave elettronica) la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi; nel caso in cui l'utenza non abbia provveduto al ritiro del contenitore, al fine del calcolo di tale quota sarà computato un contenitore da 80 litri;

10. di confermare per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Regolamento succitato, in € 5 per componente all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche di soggetti residenti ed in € 2,5 per componente all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche di soggetti non residenti che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani;
11. di confermare, come per il 2021, tutte le agevolazioni / riduzioni previste ai sensi dell'art.14 del regolamento per il servizio di gestione dei rifiuti;
12. di stabilire ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera d), nei confronti delle categorie di soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica derivante da Covid19 per l'anno 2021, la sostituzione all'utenza nel pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa (quota fissa e quota spazzamento) nella misura indicata nelle seguenti tabelle:

RIDUZIONE QUOTA FISSA DELLA TARIFFA DELLE UTENZE DOMESTICHE **Componenti Riduzione**

Categoria 0 ristrutturazioni	
Categoria non res.	3%
Categoria non res. stag.	3%
Componenti 1	20%
Componenti 2	20%
Componenti 3	20%
Componenti 4	20%
Componenti 5	20%
Componenti 6	20%

RIDUZIONE QUOTA FISSA DELLA TARIFFA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE **Categoria Riduzione**

%

Categoria 01.Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di Culto	25%
Categoria 03.Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta	20%
Categoria 04.Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti Sportivi	90%
Categoria 07.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) con ristorante	70%
Categoria 08.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) senza ristorante	65%
Categoria 11.Uffici, Agenzie	20%
Categoria 21.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi (solo ristorazione senza str	85%

13. di dare atto che la spesa complessiva stimata derivante dal punto precedente è pari a euro 5.908,10 IVA compresa di cui:
 - euro 2.479,40 per utenze domestiche;
 - euro 3.428,70 per utenze non domestiche;
 Trova copertura per euro 3.655,30-, con avanzo vincolato fondi di cui art. 106, per euro 2.252,80 con i

fondi di cui all'art. 6 del DL 73/2021 così come ripartiti dalla conferenza Stato – Città di data 10.06.2021;

14. di dare atto che la presenta sostituisce a tutti gli effetti le precedenti;
15. di dare atto che la presente deliberazione diviene esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo comunale, ai sensi dell'art. 183 comma 3 del Codice degli Enti Locali approvato con approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni;

c) ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 29 del Codice del Contenzioso Amministrativo approvato con D. Lgs. 104/2010.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



COMUNE DI FRASSILONGO

GAMOA' VA GARAIT
(Provincia di Trento)

IN GESTIONE ASSOCIATA CON
COMUNE DI PERGINE VALSUGANA –

COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME – COMUNE DI FIEROZZO – COMUNE PALU' DEL FERSINA –
COMUNE DI VIGNOLA FALESINA

OGGETTO: RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 31 DEL 29 LUGLIO 2021 AVENTE AD OGGETTO: "AGGIORNAMENTO TARIFFE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2021 IN APPLICAZIONE DEL NUOVO PER RIELABORATO E CONTESTUALE APPROVAZIONE NUOVE RIDUZIONI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO NEI CONFRONTI DELLE CATEGORIE DI SOGGETTI COLPITI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19."

DELIBERA GIUNTALE N. 33 DEL 18.08.2021

Pareri Istruttori – ai sensi art. 187 del Codice degli Enti Locali L.R. 03.05.2018 N. 2.

Parere in Ordine alla Regolarità Tecnico – Amministrativa

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO COMUNALE esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla sola regolarità tecnico-amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Frassilongo, 18.08.2021



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Alfredo Carone)

Parere in Ordine alla Regolarità Contabile

Il sottoscritto RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla sola regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Frassilongo, 18.08.2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to (Lorenza Oss Papot)

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

F.to IL SINDACO
Luca Puecher



F.to IL VICE SEGRETARIO
dott. Alfredo Carone

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione sul sito www.albotelematico.tn.it dal **19.08.2021** per rimanervi **10** giorni consecutivi.

Lì, 19.08.2021



F.to IL VICE SEGRETARIO
dott. Alfredo Carone

La deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta il **30/08/2021** ai sensi dell'art. 183 comma 3 della L.R. 03.05.2018 n. 2.



F.to IL VICE SEGRETARIO
dott. Alfredo Carone

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Lì, 19.08.2021



IL FUNZIONARIO INCARICATO
Eletta Corn